

B&Z Società tra Avvocati s.r.l.
Sede legale Via Siracusa, 5 - 03036–Isola del Liri (FR)
C.F. e Partita Iva 03021460609
Pec: avv.b.z.srl@pec.it - email: societabzavvocati@gmail.com
Numero REA FR – 194494

TRIBUNALE DI ROMA

in funzione di Giudice del Lavoro

Ricorso in riassunzione con istanza di notificazione per pubblici proclami

SANSONE SALVATORE, nato a Palermo (PA) il 14.06.1970, c.f. **SNSSVT70H14G273X** rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto degli avvocati Antonio Rosario Bongarzone **BNG NNR 65E08 I838T** e Paolo Zinzi, **ZNZPLA88L16D810T**, con cui elettivamente domicilia come in indirizzo telematico.

I difensori dichiarano, ai sensi dell'art. 176 c. 2 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 0776809862 o indirizzo di posta elettronica pec:

Pec avvantoniorosario.bongarzone@pecavvocatifrosinone.it

Pec avv.paolozinzi@pecavvomaticassino.it

fax 0776.809862

contro

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore**, c.f. 80185250588, Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM) domiciliato *ex lege* in Roma presso l'Avvocatura dello Stato, ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

- **Ufficio Scolastico Provinciale di Bergamo** Via Pradello, 12, 24121 Bergamo (BG) uspbkg@postacert.istruzione.it domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato di Milano ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it

- **Ufficio Scolastico Provinciale di Palermo** via S. Lorenzo, 312/G-90146 usppa@postacert.istruzione.it domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato di Palermo ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it

- resistenti

e contro



i docenti iscritti nella II° e III° fascia delle graduatorie di circolo e di Istituto degli Istituti dell'Ambito Territoriale della Provincia di Palermo e nei confronti di tutti coloro inseriti in Ia e IIa fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e in cui parte ricorrente è attualmente iscritta in seconda fascia delle GPS e in terza fascia delle G.I., classe di concorso A046, valide per gli aa.ss. 2020-2022, i docenti che in virtù dell'inserimento "*pleno iure*" di parte ricorrente nella IIa e IIIa fascia delle graduatorie di Istituto e Ia fascia delle Graduatorie provinciale della Provincia di Bergamo e di Palermo, valide per il biennio 2020/2022, classe di concorso A046, che sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio dalla ricorrente.

Con riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento di tutti i danni.

Premessa in fatto

Parte ricorrente, ha depositato il seguente ricorso, successivamente notificato presso il Tribunale di Termini Imerese in funzione di Giudice del Lavoro:

"In breve

Parte ricorrente è in possesso dei 24 Cfu in settori formativi psico-antropo-pedagogici e nelle metodologie didattiche previsti quale titolo di accesso ai concorsi previsti dal D.Lgs 59/2017.

Il Ministero dell'Istruzione, mediante l'adozione del Decreto ministeriale impugnato, ha però precluso ai ricorrenti la possibilità di essere inseriti nella seconda fascia aggiuntiva della graduatorie di circolo e di istituto.

I 24 Cfu rappresentano il requisito di accesso ai successivi concorsi per il reclutamento docenti previsti dall'art. 5 D.Lgs 59/2017.

Il legislatore, all'art. 1 comma 110 della legge 107/2015 ha stabilito che



l'abilitazione all'insegnamento rappresenta il titolo di accesso per i futuri concorsi previsti e delineati poi dal D.Lgs 59/2017.

In conformità alla legge delega, il legislatore delegato con il di cui al D.Lgs 59/2017 ha individuato, quale titolo di accesso ai concorsi per il reclutamento docenti, l'abilitazione e/o il conseguimento 24 Cfu in specifici SSD ovvero i 36 mesi di servizio.

In altri termini, nell'alveo dell'art. 1 comma 110 l. 107/2015, il legislatore ha inteso definire normativamente l'abilitazione: ciò ha fatto all'art. 5 e 17 del D.Lgs 59/2017 ove ha richiesto quale requisito per l'accesso ai concorsi riservati agli abilitati, il requisito dei 24 cfu ovvero dei 36 mesi di servizio.

Pertanto l'abilitazione è quindi - equivalente al possesso dei 24 Cfu per espressa previsione legislativa.

Il possesso dei 24 CFU acquisiti nel corso del percorso didattico già sostenuto consentirà di accedere alla seconda fascia delle Graduatorie di circolo e di istituto e alla prima fascia delle nuove Graduatorie provinciali per le supplenze.

La capacità e qualità didattica che consentirà a coloro in possesso del titolo di accesso alla specifica classe di concorso unitamente ai 24 cfu di accedere ai prossimi concorsi, riservati ai docenti abilitati, determinano la totale illegittimità del decreto ministeriale di aggiornamento delle graduatorie in quanto basata esclusivamente su motivo formali e non sostanziali.

Il Ministero dell'Istruzione, mediante l'adozione del Decreto Ministeriale 858/2020, ha però escluso i ricorrenti dalla seconda fascia aggiuntiva delle graduatorie di istituto e dalla prima fascia delle Gps, quelle riservate ai docenti abilitati.

L'esclusione è illegittima.

La individuazione dei titoli abilitativi che consentono al candidato di accedere alle Graduatorie riservate agli abilitati è effettuata dal legislatore delegato in forza della norma primaria costituita dalla legge 107/2015.



Tenendo conto della identità sostanziale della qualificazione didattico-abilitativa della ricorrente, ***che permetterà infatti di accedere al prossimo concorso***, è del tutto evidente che escludere la ricorrente dal presente concorso determinerebbe una disparità di trattamento fra situazioni analoghe.

Il possesso dei 24 Cfu che consente l'accesso al prossimo concorso riservato agli abilitati non consente invece l'accesso alle graduatorie riservate ai docenti abilitati!!!!

Evidente la illegittimità costituzionale di tale situazione nel caso in cui la norma fosse così interpretata determinando ***disparità di trattamento fra docenti con eguale qualificazione professionale nell'accesso ai concorsi tutti riservati ai docenti abilitati all'insegnamento, con illegittima esclusione dei ricorrenti.***

Secondo una interpretazione costituzionalmente orientata invece ove si convenga che il possesso dei 24 Cfu consenta l'accesso anche alla seconda fascia è del tutto evidente che non si determina contrasto con la norma primaria in quanto tale "possibilità" è stata espressamente prevista dal legislatore a decorrere dalla prossima tornata concorsuale in ciò confermano la perfetta equivalenza fra abilitazione e possesso dei 24 Cfu.

Pertanto non vi può essere discriminazione, a parità di condizione soggettiva (possesso di requisiti di accesso), nell'accesso a procedure concorsuali tutte riservate a docenti abilitati, come previsto dall'art. 1 comma 110 della legge 107/2015, e la successiva negazione del diritto dei ricorrenti ad essere inseriti nella seconda fascia delle G.I.

Diversamente opinando vi sarebbe un evidente contrasto con ***dell'articolo 3 della Costituzione nella parte in cui il Ministero ed il Legislatore disciplinando in maniera differenziata la medesima situazione sostanziale, quella dell'accesso ai concorsi per il reclutamento docenti riservate ai docenti abilitati: dall'identità del titolo di accesso***



costituito dal certificato di abilitazione, discende il diritto dei ricorrenti ad accedere alla seconda fascia delle G.I. anch'esse riservate ai docenti abilitati.

Sul punto si solleva questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 5 e 17 D.Lgs 59/2017 rispetto all'art. 3 e 97 Costituzione sul presupposto che l'identica situazione sostanziale del requisito dell'accesso ai concorsi è tutelata dalla norma di cui all'art. 1, comma 110 l. 107/2015.

Ma nel caso di specie, v'è di più.

Il Ministero dell'Istruzione, mediante l'emanazione del D.M. 92 del 08.02.2019 inerente la partecipazione ai corsi di specializzazione sul sostegno – riservati ai docenti abilitati – consente la partecipazione a pieno titolo a coloro che sono in possesso della laurea unitamente ai 24 Cfu.

In altri termini, è lo stesso Ministero dell'Istruzione mediante il D.M. sopra citato, a riconoscere il valore abilitante della laurea unitamente ai 24 cfu.

La disparità di trattamento tra gli stessi docenti che da un lato vengono considerati abilitati in quanto possono accedere al corso di specializzazione sul sostegno è palese laddove il Miur esclude l'inserimento nella 2° fascia aggiuntiva delle G.I..

La copiosa giurisprudenza di merito intervenuta sul punto ha chiarito che il titolo di laurea unitamente 24 Cfu conferisce agli aspiranti docenti un bagaglio culturale idoneo a giustificare la valenza abilitante del titolo ma, soprattutto, che l'identità tra l'abilitazione all'insegnamento e 24 crediti formativi universitari è stata voluta dallo stesso legislatore mediante la lettura in combinato disposto dell'articolo uno, comma 110 della legge 107/2015 e dell'articoli 5:17 del decreto legislativo 59/2017.

La Corte d'Appello di Ancona si è espressa su vicenda simile affermando quanto segue: "l'art. 5 del D.Lgs n.59/2017, emanato in attuazione



della legge delega n.107/2015, onde realizzare il “ Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria”, nella formulazione successiva alle modifiche apportate dall’art. 1, comma 792 della legge n. 145/2018 (legge di stabilità 2019), sotto la rubrica “Requisiti di accesso”, recita al primo comma:

1. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all’articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso dell’abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di:

a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;

b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche...

Il successivo comma 4 bis della norma precisa: “... I soggetti in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione sono esentati dal conseguimento dei CFU/CFA...”

Le chiare disposizioni di legge ora menzionate non lasciano seri dubbi sull’assoluta equivalenza del possesso dell’abilitazione specifica al possesso congiunto della laurea e dei 24 CFU, ai fini della partecipazione ai concorsi; del resto, in questa sede è controversa soltanto la possibilità di operare la trasposizione di tale pacifica equipollenza di titoli di ammissione ai concorsi in seno alla disciplina di conferimento degli incarichi di supplenza.

Ebbene, alla stregua di tutto quanto detto innanzi, e tenuto conto



della dichiarata finalità di totale riordino e di semplificazione del sistema di formazione e di reclutamento dei docenti, perseguita dal d.lgs.n. 59/2017, è doveroso concludere che il possesso congiunto di laurea e di 24 CFU senz'altro integri, ai sensi della nuova legislazione, condizione sufficiente all'inserimento degli interessati nella II Fascia delle graduatorie di circolo e di istituto.

Le precedenti considerazioni operano su un piano affatto distinto rispetto al condivisibile principio secondo cui occorre tuttora tenere ben ferma la distinzione, in seno all'ordinamento scolastico, tra il titolo di studio ed il titolo abilitante, poiché la questione all'odierno vaglio verte in tema di definizione omogenea dei criteri in forza dei quali gli aspiranti all'insegnamento possano

accedere all'esercizio della funzione didattica nelle Scuole, previa attenta valutazione tanto del titolo di studio quanto del titolo abilitante in specie conseguito, indipendentemente dalla durata e dalla stabilità del rapporto di lavoro che l'Amministrazione Scolastica voglia instaurare con gli stessi, dovendo quest'ultima garantire all'intera utenza del Servizio Scolastico identica qualità di percorso didattico, sotto la guida di docenti parimenti idonei dal punto di vista professionale, sia che costoro abbiano concluso contratti di lavoro a tempo determinato, sia che abbiano conseguito, attraverso l'utile partecipazione ad un concorso, la titolarità di cattedra a tempo indeterminato."

Ma la conferma della bontà del ragionamento avanzato nel ricorso introduttivo è confermato dalla sentenza del tribunale di La Spezia è dato dalla lettura della **sentenza n. 4167/2020 del Consiglio di Stato**: "...un'identica equiparazione tra lo svolgimento di almeno tre annualità di servizio ed il titolo abilitativo è contenuta nell'art. 1, quinto comma, lett. a) del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con legge 20 dicembre 2019, n. 159, ai fini dell'indizione di una procedura straordinaria finalizzata alla stabilizzazione di ventiquattromila docenti



precari per concorso, cui potranno partecipare coloro che hanno svolto tra il 2008/09 ed il 2019/20 almeno tre annualità di servizio nelle scuole secondarie statali....”

Il legislatore richiede uno specifico requisito per l'accesso a tutti i concorsi per il reclutamento docenti e nello stabilire tali requisiti sostituisce il termine abilitazione con i 24 crediti formativi in specifici settori scientifico disciplinari e/o l'espletamento di tre anni di servizio, che consentono l'accesso ai concorsi su tutte le classi di concorso accessibili mediante il diploma di laurea.

In altri termini, lo stesso legislatore equipara – tra i titoli di accesso ai concorsi per il reclutamento dei docenti – l'abilitazione (intesa come conseguimento dei Pas, Tfa e SSIS) con i 24 Cf o 36 mesi.

La giurisprudenza intervenuta su identico contenzioso che ha accertato il valore abilitante del titolo è copiosa (ex multis, Tribunale di Siena, Tribunale di Cassino, Tribunale di Parma, Tribunale di Roma, Tribunale di La Spezia, Tribunale di Termini Imerese, Tribunale di Messina, Tribunale di Crotone, Tribunale di Busto Arsizio, Tribunale di Monza, Tribunale di Napoli Nord come da giurisprudenza allegata.

FATTO

1) Sansone Salvatore, è in possesso di Laurea in Giurisprudenza conseguita in data 24/10/2016, unitamente agli esami integrativi adeguati per l'accesso alla classe di concorso di riferimento ed ai 24 Cfu in materie psico-antropologiche conseguiti nell'anno accademico 2018/2019;

2) L'istante ha presentato istanza di messa a disposizione presso istituto scolastico statale di Termini Imerese come da documentazione allegata; è inserito nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) nella Provincia di Bergamo;

3) Parte ricorrente ha completato il proprio curriculum di studi universitario con il conseguimento dei 24 Cfu richiesti oggi dal legislatore quale titolo di accesso per i successivi concorsi per il reclutamento docenti come previsto



e disciplinato dall'art. 5 di cui al D.Lgs 59/2017.

4) Ed infatti, la ricorrente ha conseguito, all'interno del percorso di laurea magistrale, i 24 Crediti Formativi negli ambiti disciplinari di Antropologia, Pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione, Metodologie e tecnologie didattiche e Psicologia;

E' dunque è in possesso di tutti i 24 crediti universitari in settori formativi psico-antropo-pedagogici o nelle metodologie didattiche;

5) Tali 24 crediti formativi, ricompresi nel programma didattico svolto dalla ricorrente, sono quelli richiesti quale titolo di accesso al concorso riservato ai docenti abilitati previsto dall'articolo 5 di cui al D.Lgs 59/2017 – procedura concorsuale ancora non attivata;

6) Preme ribadire, sin da ora, la totale illegittimità e irragionevolezza del sistema di reclutamento del personale docente posto in essere dall'Amministrazione resistente in quanto

da un lato continua a richiedere l'abilitazione all'insegnamento (intesa quale conseguimento di SSIS, PAS e TFA) quale requisito di accesso al concorso riservato ed oggi impugnato,

dall'altro, a partire dal prossimo concorso previsto dall'art. 5 del Del D.Lgs 59/2017 non richiede più tale "certificazione".

Lo stesso legislatore delegato - nell'alveo della norma di cui all'art. 1 comma 110 della Legge 107/2015 che richiede l'abilitazione per partecipare a tutti i concorsi per il reclutamento dei docenti – ad individuare normativamente il percorso di abilitazione inteso quale conseguimento di tre anni di servizio o conseguimento di 24 Cfu.

7) Inoltre, il Ministero dell'Istruzione ha continuato a considerare il valore abilitante del diploma di laurea unitamente ai 24 Cfu consentendo a coloro in possesso di tali requisiti l'accesso al corso di specializzazione sul sostegno riservato, appunto, ai docenti abilitati all'insegnamento;



8) *In ogni caso, parte ricorrente non può, sulla scorta del DM 374/2017, essere inserita nella seconda fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto in quanto non in possesso dei requisiti di abilitazione richiesti dalla normativa ministeriale;*

9) *Parte ricorrente ha presentato domanda di inserimento in terza fascia in quanto il Ministero convenuto, mediante il Dm 374/2017 ed i successivi Decreti Ministeriali e Direttoriali di aggiornamento delle graduatorie (cfr. doc. allegati);*

10) *Ad oggi, inopinatamente, sono ancora inseriti nella terza fascia delle G.I. nonostante che i titoli in possesso della stessa la qualificano come docente abilitata all'insegnamento;*

11) *Le graduatorie di circolo e di istituto, anche in ragione di nuovi inserimenti in seconda fascia che sono stati adottati in occasione dell'aggiornamento semestrale delle G.I. determinano l'impossibilità della stessa di prestare servizio qualora dovesse permanere nella terza fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto;*

12) *Ai sensi dell'art. 1 del D.M. 326 del 03.06.2015, "1. Nelle more della costituzione triennale delle graduatorie di istituto di I, n e In fascia concernenti la scuola secondaria di I e n grado, i soggetti che acquisiscono il titolo di abilitazione rispettivamente entro il I" febbraio ed entro il T" agosto di ciascun anno possono richiedere l'inserimento in n fascia delle graduatorie di circolo e di istituto e sono posizionati in un elenco aggiuntivo relativo alla rispettiva finestra di inserimento.."*

Nonostante il chiaro dettato regolamentare parte ricorrente si è trovata nella oggettiva impossibilità di presentare la domanda di aggiornamento della finestra semestrale in quanto l'Amministrazione resistente non ha riaperto le procedure di aggiornamento.

Dunque, per causa imputabile al Miur, parte ricorrente si è trovata impossibilitata



a presentare una valida domanda di inserimento nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali (GPS) e nella seconda fascia delle Graduatorie di Istituto, quelle riservate ai docenti abilitati.

Tutto ciò premesso in fatto, agisce in giudizio, parte ricorrente per le seguenti ragioni in

DIRITTO

I

Illegittimità dell'ordinanza n. 60 del 10.07.2020 e del D.M. 858 del 21.07.2020, nella parte in cui non consente alla ricorrente l'inserimento nella seconda fascia delle G.I. e nella prima fascia delle GPS.

Violazione di legge. Eccesso di potere. Irragionevolezza. Disparità di trattamento e violazione dell'art. 3 Costituzione.

Il Ministero dell'Istruzione nega il diritto di parte ricorrente di essere inserita nella seconda fascia delle G.I. e nella prima fascia delle GPS.

Con l'Ordinanza Ministeriale del Ministero dell'Istruzione n. 60 del 10.07.2020, l'Amministrazione resistente ha ridefinito la procedura per il conferimento di incarichi di supplenza.

Segnatamente:

a) Le supplenze annuali verranno conferite attingendo dalle cd. GPS (Graduatorie per le supplenze);

b) Le supplenze brevi verranno conferite attingendo dalle graduatorie di circolo e di Istituto (cfr. art. 2 comma 5 e 6 dell'O.M. 10.07.2020).

L'articolo 3, comma 6 prevede: "Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate:

a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione.."

L'Articolo 11 dell'ordinanza n. 60 del 10.07.2020 stabilisce che: "1. Ai fini



del conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettera c), il dirigenziescolastico utilizza le graduatorie di istituto, articolate in tre fasce così costituite: a) la prima fascia resta determinata ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 aprile 2019, n. 374;

b) la seconda fascia è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di prima fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4;

c) la terza fascia è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di seconda fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4. Gli aspiranti inseriti in GPS solo in virtù del precedente inserimento in terza fascia delle graduatorie di istituto possono presentare domanda solo per le classi di concorso corrispondenti....” .

In buona sostanza, il requisito per l'inserimento nella 1a fascia delle GPS e per la 2a fascia delle G.I. è il possesso del titolo abilitazione.

L'ordinanza n. 60 del 10.07.2020 ed il D.M. 858 del 21.07.2020 sono illegittimi ed in violazione della normativa primaria e vanno disapplicati per le ragioni che seguono.

Sansone Salvatore è quindi in possesso di un titolo intrinsecamente abilitante costituito dal Diploma di Laurea in Giurisprudenza, degli esami integrativi adeguati per l'accesso nella classe di concorso di riferimento e dei 24 Cfu in specifici settori disciplinari.

Il superamento di specifici esami universitari hanno permesso alla ricorrente di conseguire tutti i 24 crediti formativi universitari richiesti dal Ministero dell'Istruzione per l'accesso ai successivi concorsi per il reclutamento del personale docente e, dunque, di acquisire la conoscenza e la preparazione della ricorrente nelle discipline didattiche e di insegnamento.



Il programma didattico affrontato consente di affermare, senza timore di smentita, che la stessa è in possesso di un bagaglio culturale adeguato allo svolgimento della professione di docente.

Ed infatti ha sostenuto esami che attribuiscono il possesso dei 24 Cfu.

Tali 24 Crediti formativi in specifici settori disciplinari, sono stati utilizzati dal legislatore di cui al D.Lgs 59/2017 quale titolo di accesso ai successivi concorsi per il reclutamento dei docenti e dunque quale ridefinizione del concetto di “abilitazione” previsto dalla norma di cui alla legge 107/2015, art. 1, comma 110.

Ritengono, pertanto, di essere abilitati all'insegnamento e di poter essere inseriti nella seconda fascia delle Graduatorie di Istituto e di Circolo anche nella IIa fascia aggiuntiva per le ragioni che seguono.

E' necessaria una breve ricostruzione del quadro normativo del sistema di reclutamento del personale docente.

La legge 107/2015 cd. Buona Scuola, ha previsto che “A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del **relativo titolo di abilitazione** all'insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità...”

Mediante la pubblicazione del decreto Legislativo del 13 Aprile 2017, è stata introdotta la riforma del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nelle scuole secondarie statali proprio ai sensi della delega conferita dal Parlamento mediante l'art. 1, comma 181 della legge 107/2015.



Mediante tale novella legislativa, sempre sulla scorta della legge delega della legge 107/2015 che expressis verbis continua a richiedere l'abilitazione quale unica forma di accesso ai concorsi, il legislatore stabilisce la nuova disciplina di accesso ai futuri concorsi: tra i titoli di accesso scompare totalmente l'abilitazione che viene sostituita dal requisito "dei tre anni di servizio" ovvero del conseguimento dei "24 cfu" (cfr. artt. 5 e 17 D.Lgs 59/2017).

La comparazione legislativamente operata è la seguente:

il titolo di accesso ai futuri concorsi è l'abilitazione

l'abilitazione è stata fino ad ora definita come superamento di Tfa, Pas e SSIS;

a partire dal concorso successivo, non è più previsto, quale requisito di accesso il conseguimento dell'abilitazione, nel significato sopra inteso;

infatti il legislatore delegato, nel definire nell'alveo della legge delega (art. 1, co. 110 l. 107/2015 che richiede l'abilitazione quale requisito di accesso ai concorsi) il nuovo significato attribuito al termine "abilitazione" ha chiaramente chiarito che possono partecipare coloro che, congiuntamente al titolo di laurea, sono in possesso dei 24 crediti formativi in specifici settori disciplinari previsti dall'allegato A del DM 616/2017 ovvero l'espletamento di tre anni di servizio;

ergo, il concetto di abilitazione - finora intesa come conseguimento dei percorsi Tfa, Pas e SSIS - è stato ridefinito dal conseguimento di 24 Cfu in specifici settori disciplinari, crediti formativi in possesso di parte ricorrente.

La premessa è confermata da espressa disposizione legislative.

Invero, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 D.Lgs 59/2017, dove al comma 3 indica con estrema chiarezza i requisiti per partecipare al successivo concorso che sarà bandito presumibilmente nel mese di giugno 2018: "...La procedura di cui al comma 2, lettera c), e' bandita con cadenza biennale in ciascuna regione e per



ciascuna classe di concorso e tipologia di posto, ed e' riservata ai docenti non ricompresi tra quelli di cui al comma 2 lettera b), che abbiano svolto entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione un servizio di almeno tre anni scolastici anche non continuativi negli otto anni precedenti.."

Il legislatore ha inteso "sostituire" l'abilitazione all'insegnamento con il conseguimento dei 24 Cfu.

Così l'articolo 5 del D.Lgs 59/2017: "Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di:

a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;

b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche..."

Il legislatore richiede uno specifico requisito per l'accesso a tutti i concorsi per il reclutamento docenti e nello stabilire tali requisiti sostituisce il termine abilitazione con i 24 crediti formativi in specifici settori scientifico disciplinari e sui tre anni di servizio, che consentono l'accesso ai concorsi su tutte le classi di concorso accessibili mediante il diploma di laurea.

In altri termini, lo stesso legislatore equipara – tra i titoli di accesso ai concorsi per il reclutamento dei docenti – l'abilitazione (intesa come conseguimento dei Pas, Tfa e SSIS) con i 24 Cfu o 36 mesi.

La giurisprudenza maggioritaria ha riconosciuto il valore



abilitante del titolo di laurea unitamente ai 24 cfu.

La copiosa giurisprudenza di merito intervenuta sul punto ha chiarito che il titolo di laurea unitamente 24 Cfu conferisca alla docente un bagaglio culturale idoneo a giustificare la valenza abilitante del titolo ma, soprattutto, che l'identità tra l'abilitazione all'insegnamento e 24 crediti formativi universitari è stata voluta dallo stesso legislatore mediante la lettura in combinato disposto dell'articolo uno, comma 110 della legge 107/2015 e dell'articoli 5:17 del decreto legislativo 59/2017.

Ma la conferma della bontà del ragionamento avanzato nel ricorso introduttivo è confermato dalla sentenza del tribunale di La Spezia è dato dalla lettura della **sentenza n. 4167/2020 del Consiglio di Stato**: "...un'identica equiparazione tra lo svolgimento di almeno tre annualità di servizio ed il titolo abilitativo è contenuta nell'art. 1, quinto comma, lett. a) del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con legge 20 dicembre 2019, n. 159, ai fini dell'indizione di una procedura straordinaria finalizzata alla stabilizzazione di ventiquattromila docenti precari per concorso, cui potranno partecipare coloro che hanno svolto tra il 2008/09 ed il 2019/20 almeno tre annualità di servizio nelle scuole secondarie statali...."

La Corte d'Appello di Ancona si è espressa su vicenda simile affermando quanto segue: "l'art. 5 del D.Lgs n.59/2017, emanato in attuazione della legge delega n.107/2015, onde realizzare il " Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria", nella formulazione successiva alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 792 della legge n. 145/2018 (legge di stabilità 2019), sotto la rubrica "Requisiti di accesso", recita al primo comma:

1. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di:

a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta



formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;

b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche...

Il successivo comma 4 bis della norma precisa: "... I soggetti in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione sono esentati dal conseguimento dei CFU/CFA..."

Le chiare disposizioni di legge ora menzionate non lasciano seri dubbi sull'assoluta equivalenza del possesso dell'abilitazione specifica al possesso congiunto della laurea e dei 24 CFU, ai fini della partecipazione ai concorsi; del resto, in questa sede è controversa soltanto la possibilità di operare la trasposizione di tale pacifica equipollenza di titoli di ammissione ai concorsi in seno alla disciplina di conferimento degli incarichi di supplenza.

Ebbene, alla stregua di tutto quanto detto innanzi, e tenuto conto della dichiarata finalità di totale riordino e di semplificazione del sistema di formazione e di reclutamento dei docenti, perseguita dal d.lgs.n. 59/2017, è doveroso concludere che il possesso congiunto di laurea e di 24 CFU senz'altro integri, ai sensi della nuova legislazione, condizione sufficiente all'inserimento degli interessati nella II Fascia delle graduatorie di circolo e di istituto.

Le precedenti considerazioni operano su un piano affatto distinto rispetto al condivisibile principio secondo cui occorre tuttora tenere ben ferma la distinzione, in seno all'ordinamento scolastico, tra il titolo di studio ed il titolo abilitante, poiché



la questione all'odierno vaglio verte in tema di definizione omogenea dei criteri in forza dei quali gli aspiranti all'insegnamento possano

accedere all'esercizio della funzione didattica nelle Scuole, previa attenta valutazione tanto del titolo di studio quanto del titolo abilitante in specie conseguito, indipendentemente dalla durata e dalla stabilità del rapporto di lavoro che l'Amministrazione Scolastica voglia instaurare con gli stessi, dovendo quest'ultima garantire all'intera utenza del Servizio Scolastico identica qualità di percorso didattico, sotto la guida di docenti parimenti idonei dal punto di vista professionale, sia che costoro abbiano concluso contratti di lavoro a tempo determinato, sia che abbiano conseguito, attraverso l'utile partecipazione ad un concorso, la titolarità di cattedra a tempo indeterminato."

Il legislatore richiede uno specifico requisito per l'accesso a tutti i concorsi per il reclutamento docenti e nello stabilire tali requisiti sostituisce il termine abilitazione con i 24 crediti formativi in specifici settori scientifico disciplinari ovvero l'espletamento di tre anni di servizio, che consentono l'accesso ai concorsi su tutte le classi di concorso accessibili mediante il diploma di laurea.

In altri termini, lo stesso legislatore equipara – tra i titoli di accesso ai concorsi per il reclutamento dei docenti – l'abilitazione (intesa come conseguimento dei Pas, Tfa e SSIS) con i 24 Cf o 36 mesi.

Si riporta, in via esemplificativa, sentenza del Tribunale di La Spezia n. 35/2020: "In sostanza, da questo complesso normativo, è chiaro che, per accedere ai concorsi per il posto di docente, di cui all'art. 3, d.lgs. n. 59 del 2017, occorre possedere:

- l'abilitazione,
- oppure – il che vuol dire, in alternativa – laurea ed il conseguimento di 24 CFU in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare, nelle discipline antro-po-sico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, di cui sei in determinate materie («pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusio-ne;



psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche»). Appare dunque illogico ed insostenibile, sulla base dell'assunto che si tratterebbe di norme programmatiche rivolte al futuro, affermare che chi è in possesso dei requisiti sub b), come le odierne ricorrenti, mentre può partecipare al concorso, previsto dalla legge, per il posto di docente, non può ricevere il conferimento di supplenze, come letteralmente si ricava invece dall'art. 2, d.m. n. 374 del 2017 (consultabile sul sito istituzionale www.miur.gov.it).

Se, infatti, per legge il possesso dei requisiti sub b) è considerato sufficiente per accedere al concorso, che recluta docenti di ruolo, non può un atto avente forza normativa inferiore, quale un decreto ministeriale, non prevedere, per svolgere nelle more, tramite il conferimento di supplenze, la medesima attività, il possesso di quei requisiti; in sostanza è come se, per il d.m., in contrasto con la legge, detti requisiti non fossero sufficienti o adeguati.

Il d.m., in parte qua, va ritenuto illegittimo e deve essere disapplicato [art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001; artt. 4-5, L. n. 2248 del 1865, all. E)].”

Nello stesso senso, ex multis, Tribunale di Siena, Tribunale di Cassino, Tribunale di Parma, Tribunale di Roma, Tribunale di La Spezia, Tribunale di Termini Imerese, Tribunale di Messina, Tribunale di Crotone, Tribunale di Busto Arsizio, Tribunale di Monza, Tribunale di Napoli Nord come da giurisprudenza allegata.

La condotta del Ministero, che non consente ai ricorrenti di essere inseriti nella seconda fascia delle Graduatorie di circolo e di Istituto, anche con riserva, il cui bando di concorso è oggi impugnato, è illegittima e discriminatoria.

Invero, tenendo conto della identità sostanziale della qualificazione didattico-abilitativa dei ricorrenti, che permetterà loro di accedere al prossimo concorso sempre riservato ai docenti abilitati come previsto dall'art. 1 comma 110 della legge 107/2015, è del tutto evidente che escludere i ricorrenti dall'accesso alla



seconda fascia determinerebbe una disparità di trattamento fra situazioni analoghe: la situazione analoga è l'accesso ai concorsi tutti riservati agli abilitati.

Di conseguenza, l'accesso alla 2° fascia non può essere precluso ai ricorrenti in possesso dei 24 CFU in specifici settori scientifico disciplinari.

Evidente la illegittimità costituzionale di tale situazione nel caso in cui la norma fosse così interpretata determinando disparità di trattamento fra docenti con eguale qualificazione professionale nell'accesso al concorso.

Secondo una interpretazione costituzionalmente orientata invece ove si convenga che il possesso dei 24 Cfu consenta l'accesso anche alla seconda fascia, è del tutto evidente che non si determina contrasto con la norma primaria in quanto tale "possibilità" è stata espressamente prevista dal legislatore a decorrere dalla prossima tornata concorsuale in ciò confermano la perfetta equivalenza fra abilitazione e possesso dei 24 Cfu.

Pertanto non vi può essere discriminazione a parità di condizione soggettiva (possesso di requisiti di accesso) nell'accesso all'uno o all'altra procedura concorsuale e, conseguentemente, alla seconda fascia delle G.I.

Diversamente opinando vi sarebbe un evidente contrasto con dell'articolo 3 della Costituzione nella parte in cui il Ministero ed il Legislatore disciplinando in maniera differenziata la medesima situazione, quella dell'accesso ai concorsi per il reclutamento docenti.

Sul punto si evidenzia la esistenza di una questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 5 e 17 D.Lgs 59/2017 rispetto all'art. 3 e 97 Costituzione sul presupposto che l'identica situazione sostanziale del requisito dell'accesso ai concorsi è tutelata dalla norma di cui all'art. 1, comma 110 l. 107/2015.

In altri termini.

Se il legislatore di cui alla legge 107/2015 ha inteso affermare, expressis verbis, che "a decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114,



per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento.."

Se il legislatore delegato, chiamato a definire il nuovo percorso di reclutamento del personale docente ha affermato che "Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di:

a) **laurea magistrale** o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;

b) **24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA..**"

E' evidente che il decreto legislativo ha equiparato l'abilitazione all'insegnamento con i 24 Cfu.

La ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 Cfu (che nel caso di specie erano inclusi nel programma di studi universitario) vanta, pertanto, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.Lgs 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015).

I ricorrenti, pertanto, possono essere inclusi nella seconda fascia delle G.I. in quanto docenti abilitati all'insegnamento: in difetto si configurerebbe una disparità di trattamento tra situazioni analoghe in violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione.

II

Illegittimità manifesta. Eccesso di potere. Disparità di trattamento.

Gli atti amministrativi impugnati sono illegittimi.



la semplice lettura delle norme intervenute in materia evidenzia la fondatezza della domanda anche alla luce della pubblicazione del D.M. 92/2019.

L'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»
integrato con le modifiche di cui al DM 25 marzo 2013, n. 81, «Regolamento recante modifiche al decreto 10 settembre 2010, n. 249 ha demandato al Ministero dell'Istruzione l'emanazione del Regolamento concernente «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado.

Il D.M. 249/2010 all'articolo 13, prescrive che ai percorsi di specializzazione sul sostegno possono partecipare i docenti abilitati all'insegnamento: "Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità"

1. In attesa della istituzione di specifiche classi di abilitazione e della compiuta regolamentazione dei relativi percorsi di formazione, la specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità si consegue esclusivamente presso le università. Le caratteristiche dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, che devono prevedere l'acquisizione di un minimo di 60 crediti formativi, comprendere almeno 300 ore di tirocinio pari a 12 crediti formativi universitari e articolarsi distintamente per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondo grado, sono definite nel regolamento di ateneo in conformità ai criteri stabiliti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le associazioni nazionali competenti per materia. Ai corsi, autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, possono accedere gli insegnanti abilitati."

Quindi Il D.M. 249 2010 – ancora in vigore - prevede che possono accedere al Tfa Sostegno i docenti abilitati



Il Ministero dell'Istruzione, con decreto **0092 del 08.02.2019**, recante le disposizioni per la partecipazione al Corso di Specializzazione sul Sostegno, ha affermato, all'articolo 3, rubricato "Requisiti di ammissione e articolazione del percorso", quanto segue: "... b. per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso dei requisiti previsti al **comma 1 o al comma 2 dell' articolo 5 del decreto legislativo** con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado, nonché gli analoghi titoli di abilitazione conseguiti all'estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente ..."

Il Decreto Legislativo 59/2017, all'articolo 5 statuisce quanto segue:

"Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di:

a) **laurea magistrale** o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;

b) **24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA**, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antro-po-psi-co-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche."

Dunque il D.M. 92/2019 consente, alla luce della nuova normativa, la partecipazione al Tfa sostegno dei docenti in possesso della laurea con i 24 Cfu.

Il Ministero dell'Istruzione ha riconosciuto il valore abilitante della laurea con i 24 Cfu consentendo ai docenti l'accesso al TFA sostegno.

In conclusione



La ineludibile regola del sillogismo non consente altra conclusione:

a) possono accedere al Tfa Sostegno i docenti abilitati;

b) al Tfa sostegno accedono i docenti in possesso della laurea con i 24 Cfu.

Ne consegue che i docenti in possesso della laurea con i 24 Cfu sono in possesso di titolo abilitante che deve consentire l'inserimento nella seconda fascia aggiuntiva delle Graduatorie di circolo e di Istituto.

III

Il Decreto Ministeriale è illegittimo in quanto ove fosse interpretato nel senso di richiede per la partecipazione ad un concorso per l'insegnamento un titolo e cioè quello abilitativo che invece la normativa Europea non richiede si porrebbe in contrasto con le indicazioni comunitarie operando una reformatio in pejus del criterio di selezione

La norma si pone in contrasto con le indicazioni comunitarie aggiungendo un requisito restrittivo per la partecipazione al concorso per l'insegnamento.

Ed è significativo evidenziare come la disciplina europea non preveda alcun titolo abilitativo per insegnare.

Le procedure c.d. abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di "programmare gli accessi".

Ciò che vale, ai fini dell'inserimento nelle fasce di istituto è il titolo di studio, cfr. Direttive Comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/UE, recepite con D.Lgs 206/2007 in virtù delle quali l'accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un titoli di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa.

Pertanto è indispensabile, al fine di chiarire il quadro normativo applicabile, che il legislatore nazionale ha già recepito, mediante l'art. 1,



comma 79 della Legge 107/2015 sottolineare la assoluta irrilevanza della cd. "abilitazione all'insegnamento";

Il medesimo art. 1, comma 79 stabilisce che il dirigente scolastico può conferire incarichi anche a docenti che siano sprovvisti di titoli di "abilitazione".

Ciò sta a significare che il legislatore interno sta dando formale attuazione allo spirito delle direttive comunitarie non richiedendo più l'abilitazione all'insegnamento quale requisito di svolgimento della professione.

Del resto le disposizioni dell'Unione Europea, in tema di "professione regolamentata" non necessitano di alcuno sforzo interpretativo in ragione della loro inusitata chiarezza.

Le Direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE regolano il sistema generale delle professioni regolamentate nell'ambito dell'Unione Europea e dei titoli di accesso alle stesse.

Tali Direttive sono state recepite ed attuate in Italia mediante il Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206, e il d.l.vo 28 gennaio 2016, n. 15, recante "Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE,"

Si richiamano le definizioni normative richiamate dalle disposizioni comunitarie potendosi affermare, senza timore di smentita che:

a) La Direttiva 2005/36/CE ed il relativo Decreto di attuazione impongono il possesso di idonea "qualifica professionale" al fine dell'esercizio di una professione regolamentata, quale quella di docente nel sistema scolastico pubblico italiano, e tale requisito è condizione necessaria ed al tempo stesso sufficiente all'esercizio della stessa;

b) I titoli conseguiti in Italia in quanto Stato membro dell'Unione Europea rientrano nella definizione di "titolo di formazione" e quindi di "qualifica professionale" utile all'esercizio della "professione regolamentata";



c) I termini di “abilitazione” e/o “idoneità” non rientrano tra le definizioni adottate dalla citata Direttiva o del relativo Decreto di attuazione e debbano quindi ritenersi sostituiti dalla più generale definizione di “qualifica professionale” adottata dalla normativa dell’Unione Europea;

d) Le procedure definite “abilitanti” dallo Stato italiano non rientrano nelle definizioni di “qualifica professionale” adottate dalla citata Direttiva 2005/36/CE poiché non rappresentano, ai sensi della stessa, una “formazione regolamentata” ma una mera procedura amministrativa appartenente all’ambito di una modalità di reclutamento attuata in forma non esclusiva dallo Stato italiano, posto che il diritto all’esercizio della professione avviene non in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge.

In altri termini, il titolo non è altro che la “qualifica professionale” adottata dalla normativa dell’Unione Europea.

Il Ministero dell’Istruzione, mediante DM 30 gennaio 1998 n. 39, ha definito l’elenco dei titoli di studio conseguiti validi per l’esercizio della professione di docente nelle rispettive classi di concorso; in particolare con detto decreto Ministeriale, ha statuito che detti titolo consentono l’accesso alla professione di docente e quindi.

Dalla lettura sistematica delle norme (Direttiva Ue 2005/36 e 2013/55 come recepite dal legislatore italiano e D.M. 39/1998) ciò che emerge e che tali titoli sono idoneo all’esercizio della professione regolamentata, ovvero di “qualifica professionale”.

Del resto, l’articolo 49 TFUE privilegia la libertà di stabilimento dei liberi professionisti: qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si stabilisca in un altro Stato membro per esercitarvi un’attività non subordinata beneficia del trattamento nazionale e vieta qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza derivante dalle leggi nazionali, in quanto restrizione della libertà di



stabilimento (v., in tal senso, sentenze Commissione/Francia, 270/83, EU:C:1986:37, punto 14, e Commissione/Paesi Bassi, C-157/09, EU:C:2011:794, punto 53): ciò sta a significare che se un cittadino di uno stato membro dell'Ue voglia esercitare la professione di docente in Italia, allo stesso non verrà richiesta l'abilitazione quale requisito di accesso, né ai fini della partecipazione a pubblici concorsi!!

Conseguentemente sussiste il diritto del ricorrente all'inserimento nella 2° fascia G.I. e nella prima fascia delle GPS.

Tutto ciò premesso parte ricorrente, come sopra rappresentata, domiciliata e difesa

ricorre

all'Ill.mo Giudice del Tribunale del Lavoro di Termini Imerese affinché, emanati i provvedimenti di rito e fissata l'udienza di discussione, voglia accogliere nei confronti, voglia accogliere le seguenti

conclusioni

Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione:

In via principale,

1) per i motivi tutti dedotti in narrativa, anche previa disapplicazione dell'ordinanza n. 60 del 10.07.2020 e del D.M. 858 del 21.07.2020, e dei successivi decreti ministeriali e direttoriali conseguenti, connessi e consequenziali anche emanandi, in quanto illegittimi, accertare e dichiarare che parte ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea e dei 24 cfu ovvero dal solo diploma di laurea e ordinare al Ministero convenuto di inserire parte ricorrente nella seconda fascia (II fascia) delle Graduatorie di Circolo e di Istituto e nella prima fascia delle GPS per le classi di concorso A046 ovvero per quelle ritenute oppure in quelle ritenute accessibili in corso di causa, nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato, come per legge.



Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dei procuratori.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminabile ed esente in quanto il ricorrente, nell'anno precedente all'instaurazione del ricorso, ha prodotto un reddito inferiore ad euro 34.585,23.

In via istruttoria.

Si offrono in comunicazione, mediante deposito, i seguenti documenti:

- 1. Ordinanza n. 60 del 10.07.2020 e del D.M. 858 del 21.07.2020 Decreto dipartimentale 0000073.28-01-2019;*
- 2. Dm 92/2019 Specializzazione sostegno;*
- 3. Giurisprudenza 24 Cfu;*
- 4. Copia titolo di studi e 24 cfu;*
- 5. Copia domanda inserimento G.I. e Gps;*
- 6. Istanza Inserimento I Fascia Gps e II Fascia G.I. Scuola Secondaria;*
- 7. Richiesta accesso agli atti;*
- 8. Esenzione contributo unificato;*
- 9. Procura alle liti.*

Isola del Liri, 27/05/2021

Avv. Antonio Rosario Bongarzone

Avv. Paolo Zinzi



ISTANZA PER LA NOTIFICA MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART.151 C.P.C.

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità.

Nel caso de quo, il ricorso ha ad oggetto il diritto all'inserimento della parte istante nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto del personale docente, classe di concorso A046 nonché delle Graduatorie Provinciali della Provincia di Bergamo e Palermo, per le classi di concorso A046.

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli aspiranti alla graduatoria, che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato agli stessi.

Vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri aspiranti/candidati oggi non inseriti nelle dette graduatorie di seconda fascia di istituto, non noti alla parte ricorrente e la cui richiesta è stata avanzata nei confronti del Ministero dell'Istruzione.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, in considerazione di ciò si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali



controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e del l'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet dell'Amministrazione locale di competenza, nella specie

- Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro-tempore,
c.f. 80185250588, Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM) domiciliato ex lege
in Roma presso l'Avvocatura dello Stato,
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

- Ufficio Scolastico Provinciale di Bergamo Via Pradello, 12, 24121
Bergamo (BG) **uspbg@postacert.istruzione.it** domiciliato ex lege presso
l'Avvocatura dello Stato di Milano **ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it**

- Ufficio Scolastico Provinciale di Palermo Via S. Lorenzo, 312/G,
90146 Palermo PA **usppa@postacert.istruzione.it** domiciliato ex lege presso
l'Avvocatura dello Stato di Palermo **ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it**

Sul punto, si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltre modo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo Consiglio di Stato 19/2/1990, n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U.

Che al contrario, il sito istituzionale del Ministero, sede locale, è invece costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti.

Che pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano.

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

FA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici



proclami, voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso:

a) quanto al MIUR convenuto: mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di competenza;

b) quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito dell'amministrazione resistente e in via alternativa o cumulativa a:

- **Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro-tempore**, c.f. 80185250588, Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM) domiciliato ex lege in Roma presso l'Avvocatura dello Stato, ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

- **Ufficio Scolastico Provinciale di Bergamo** Via Pradello, 12, 24121 Bergamo (BG) uspbg@postacert.istruzione.it domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato di Milano ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it

- **Ufficio Scolastico Provinciale di Palermo** Via S. Lorenzo, 312/G, 90146 Palermo PA usppa@postacert.istruzione.it domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato di Palermo ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it

Stante l'indisponibilità del Ministero a comunicare i nominativi ed i relativi indirizzi di residenza dei soggetti controinteressati;

stante l'impossibilità oggettiva di procedere con la notifica nei confronti dei controinteressati e visto il numero elevato di soggetti controinteressati, chiede con la presente istanza, sussistendone i presupposti indicati all'art. 151 c.p.c., di essere autorizzati, ai sensi della predetta norma, alla notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a tutti i potenziali controinteressati tramite pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito internetdedicato del MIUR e/o degli uffici scolastici regionali e provinciali, stante la impossibilità materiale di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati in graduatoria.

Sul punto si precisa che la scrivente difesa ha provveduto a richiedere



formalmente al Ministero dell'Istruzione a mezzo posta elettronica certificata i dati anagrafici e i dati della residenza relativi ai controinteressati al fine di provvedere alla notifica del ricorso giudiziale.

Con osservanza,

Isola del Liri, 27/05/2021

Avv. Antonio Rosario Bongarzone

Avv. Paolo Zinzi

TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE

Istanza cautelare ex art. 700 c.p.c. in corso di causa

SANSONE SALVATORE, c.f. SNSSVT70H14G273X

rappresentato e difeso come in atti

c.

Ministero dell'Istruzione e articolazioni territoriali

FATTO

Con ricorso ex art. 414 c.p.c. parte ricorrente ha adito il Tribunale di TERMINI IMERESE chiedendo l'accertamento del valore abilitante del titolo di laurea unitamente ai 24 Cfu in materie psico-antropo-pedagogiche ed il conseguenziale inserimento nelle graduatorie riservate ai docenti abilitati all'insegnamento.

Parte ricorrente non può attendere il tempo necessario



l'espletamento del giudizio in via ordinaria perché ne riceverebbe grave ed irreparabile pregiudizio anche in ragione della assolutamente precaria condizione economica della stessa dimostrata anche dal beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

L'istanza è fondata sia sotto il profilo del fumus che del periculum in mora

In punto di fumus

il ricorrente si riporta integralmente alle deduzioni di diritto già esposte nel ricorso introduttivo.

Alle argomentazioni illustrate, che qui devono per intendersi integralmente richiamate e trascritte possono aggiungersi gli ulteriori elementi di valutazione costituiti dalle decisioni medio tempore emesse con cui domande similari sono state accolte nel merito.

Si allega copiosa giurisprudenza (anche di questo Tribunale) attinente al riconoscimento del valore abilitante della laurea unitamente ai 24 Cfu nonché la decisione della Corte di Appello di Ancona su analoga vicenda.

Con la precisazione che le decisioni vengono richiamate al solo fine di sottolineare la concretezza della domanda attorea e sostenere le ragioni quanto meno sotto il profilo del fumus della domanda cautelare.

Il periculum in mora.

L'attesa dell'esito del giudizio pregiudica irreparabilmente il diritto di parte ricorrente per le ragioni che seguono.

In via preliminare:



Parte ricorrente **sta perdendo, irrimediabilmente, la possibilità di ottenere il conferimento di incarico a tempo determinato.**

L'irreparabilità del giudizio consiste, non solo sotto l'aspetto patrimoniale ma anche a causa dell'oggettiva impossibilità di accedere ai ruoli venendosi a creare una irreparabile conseguenza anche in ordine alla crescita professionale e l'acquisizione di punteggi e anzianità di servizio.

Ed invero, i decreti ministeriali attualmente in vigore non consentono a parte istante di prendere servizio in ragione del collocamento, con pochi punti, nella seconda fascia delle GPS riservata a docenti non abilitati.

Il mancato inserimento di parte istanza nelle graduatorie di prima fascia, oggetto del presente ricorso, determina la assoluta impossibilità per parte ricorrente di prendere servizio quale docente.

La vigenza delle graduatorie per gli a.s. 2020/2021 e 2021/2022 determina l'irreparabilità del pregiudizio non solo per l'anno scolastico in corso ma anche per il successivo.

Dunque, parte ricorrente, ha interesse ad ottenere giudizialmente l'accertamento del valore abilitante del titolo.

Ed invero,

- **le graduatorie di circolo e di istituto per la seconda fascia non includono parte ricorrente;**

- **le graduatoria di prima fascia GPS non includono parte ricorrente;**

- **il Ministero dell'Istruzione, ha stipulato e stipulerà contratti a tempo determinato per il conferimento di incarichi di supplenza attribuendo la docenza prioritariamente ai**



docenti inseriti in prima fascia GPS e, solo all'esito del totale scorrimento delle graduatorie di prima fascia, provvederà alla chiamata dei docenti di seconda fascia GPS.

Nel caso di specie, la mancata inclusione nella prima fascia delle GPS, pregiudica in maniera grave ed irreparabile ogni possibilità di conferimento di incarico.

Vi è un ulteriore profilo di urgenza.

Durante il tempo necessario per l'espletamento del giudizio in via ordinaria il Miur stipulerà contratti individuali di lavoro con coloro che oggi sono inseriti in seconda fascia.

Per il ricorrente sarebbe definitivamente ed irreparabilmente perduta l'occasione di ottenere per l'anno scolastico 2020/2021 il conferimento di incarichi di supplenza per le classi di concorso in possesso.

Inoltre, il Miur non potrebbe poi risolvere i contratti a tempo indeterminato eventualmente consolidatisi con coloro che sono inseriti in prima fascia GPS.

Il servizio non prestato genera un danno in termini di crescita professionale e di punteggio acquisito per il quale non è ipotizzabile un risarcimento per equivalente.

Il mancato inserimento di parte ricorrente nella seconda fascia delle graduatorie di istituto pregiudica in maniera irreparabile la professionalità del docente.

L'istante vedrebbe irrimediabilmente perduta l'occasione di crescita professionale.

Perderebbe inoltre la possibilità di acquisire punteggio utile per lo scorrimento delle graduatorie e anni di servizio utili anche ai fini della partecipazione ai prossimi concorsi per



il reclutamento dei docenti banditi ai sensi degli artt. 5 e 17 del D.Lgs. 59/2017.

Tali concorsi prevedono l'espletamento di tre anni di servizio per la partecipazione alla fase transitorie della procedura di reclutamento.

Ed invero, l'art. 1, comma 497 della l. 27.12.2019 n. 160 (cd. Milleproroghe), stabilisce che entro il 31 marzo 2020 (termine poi modificato dalla l. 28.02.2020, n. 160 all'art. 1 quater) il Ministero dell'Istruzione debba procedere con l'emanazione di bandi di concorso per il reclutamento di docenti a tempo indeterminato.

Ai sensi dell'art. 5 e 17 D.Lgs 59/2017 e dell'art. 1 co. 497 l. 160/2019, sarà bandita, una procedura concorsuale per il conferimento di contratto a tempo indeterminato di coloro che sono in possesso di titolo di abilitazione all'insegnamento ovvero dei 36 mesi di servizio.

Parte ricorrente ha pertanto interesse ad ottenere un provvedimento che riconosca il valore abilitante del titolo in proprio possesso anche ai fini della partecipazione al concorso straordinario di cui sopra.

Si insiste per l'accoglimento dell'istanza.

Tanto premesso in fatto e ritenuto in diritto parte ricorrente come sopra rappresentata e difesa

chiede

che nelle more del Giudizio ordinario, il Giudice adito voglia ordinare al MIUR di inserire con riserva, l'istante nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto e di circolo per le classi di concorso di riferimento con il punteggio di cui è già in possesso o adottare ogni provvedimento cautelare necessario ed indispensabile a tutelarne il



buon diritto tempo necessario all'espletamento del giudizio ordinario.

Si deposita:

a) Giurisprudenza 24 cfu.

Con osservanza

Isola del Liri, li 27/05/2021

Avv. Antonio Rosario Bongarzone

Avv. Paolo Zinzi

2) Con ordinanza pubbl. il 05/08/2021 RG n. 1545 – 1/2021 e comunicata in data 09.08.2021 all'odierno istante, il Giudice originariamente adito dichiarava la propria incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Roma rilevando che:

“Premesso che l'art. 413, co. 5, c.p.c. dispone che “competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”, si osserva che, sul punto, la più recente giurisprudenza di legittimità (che, per mero inciso, si è discostata da quella – Cass. ord. n. 10697/2015 - citata dalla parte ricorrente nelle note del 29.07.2021) ha chiarito che: “la competenza per territorio sulla domanda di docente precario volta ad ottenere l'iscrizione nelle graduatorie permanenti costituite in diverse province spetta al Tribunale del luogo in cui l'insegnante, al momento dell'introduzione della lite, presta la propria attività lavorativa (Cass. n. 11762 del 08/06/2016, Cass. n. 10449 del 21/05/2015); e “che la soluzione, cui occorre dare continuità, e' stata ritenuta adattamento del criterio di cui all'articolo 413 c.p.c. ad una situazione in cui mancano gli elementi direttamente considerati in quest'ultima disposizione, ed espressione del principio ancor piu'



generale in base al quale, nel caso in cui un rapporto di lavoro si configuri come presupposto per il sorgere del diritto alla costituzione di un successivo rapporto, i criteri di identificazione della competenza territoriale vanno riferiti al rapporto in essere, stante il collegamento funzionale fra i rapporti in questione” (cfr. in tali termini Cass. n. 21883 del 26/10/2010, Cass. n. 6458 del 15/3/2018, Cass. n. 20025 del 27/7/2018; Cass. n. 07/01/2019 n. 162).

Sulla scorta delle superiori premesse, nel caso di specie, va affermata la competenza del Tribunale di Roma, ove ha sede il MIUR, in applicazione del foro generale del convenuto, richiamato dall’art. 413, comma 7, c.p.c., non avendo il ricorrente allegato o documentato la sussistenza di alcun rapporto con la PA al momento del deposito dell’atto introduttivo del giudizio (non potendo sussistere tale collegamento in presenza della sola istanza, formulata dal ricorrente, di inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto delle supplenze di Termini Imerese).

Va, dunque, dichiarata l’incompetenza per territorio del Tribunale di Termini Imerese in favore di quello di Roma...”

All’Ill.mo Giudice del Tribunale del Lavoro di Roma affinché, emanati i provvedimenti di rito e fissata l’udienza di discussione, voglia accogliere le seguenti

conclusioni

In via principale,

1) per i motivi tutti dedotti in narrativa, anche previa disapplicazione dell’ordinanza n. 60 del 10.07.2020 e del D.M. 858 del 21.07.2020, e dei successivi decreti ministeriali e direttoriali conseguenti, connessi e consequenziali anche emanandi, in quanto illegittimi, accertare e dichiarare che parte ricorrente è in possesso di un titolo abilitante



all'insegnamento costituito dal diploma di laurea e dei 24 cfu ovvero dal solo diploma di laurea e ordinare al Ministero convenuto di inserire parte ricorrente nella seconda fascia (II fascia) delle Graduatorie di Circolo e di Istituto e nella prima fascia delle GPS per le classi di concorso A046 ovvero per quelle ritenute oppure in quelle ritenute accessibili in corso di causa, nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato, come per legge.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dei procuratori.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminabile ed esente in quanto il ricorrente, nell'anno precedente all'instaurazione del ricorso, ha prodotto un reddito inferiore ad euro 34.585,23.

In via istruttoria.

Si offrono in comunicazione, mediante deposito, i seguenti documenti:

1. Ordinanza n. 60 del 10.07.2020 e del D.M. 858 del 21.07.2020 Decreto dipartimentale 0000073.28-01-2019;
2. Dm 92/2019 Specializzazione sostegno;
3. Giurisprudenza 24 Cfu;
4. Copia titolo di studi e 24 cfu;
5. Copia domanda inserimento G.I. e Gps;
6. Istanza Inserimento I Fascia Gps e II Fascia G.I. Scuola Secondaria;
7. Richiesta accesso agli atti;
8. Esenzione contributo unificato;
9. Procura alle liti.

Isola del Liri, 30/08/2021



Avv. Antonio Rosario Bongarzone

Avv. Paolo Zinzi

ISTANZA PER LA NOTIFICA MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART.151 C.P.C.

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità.

Nel caso *de quo*, il ricorso ha ad oggetto il diritto all'inserimento della parte istante nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto del personale docente, classe di concorso A046 nonché delle Graduatorie Provinciali della Provincia di Bergamo e Palermo, per le classi di concorso A046.

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli aspiranti alla graduatoria, che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato agli stessi.

Vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali



altri aspiranti/candidati oggi non inseriti nelle dette graduatorie di seconda fascia di istituto, non noti alla parte ricorrente e la cui richiesta è stata avanzata nei confronti del Ministero dell'Istruzione.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, in considerazione di ciò si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e del l'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet dell'Amministrazione locale di competenza, nella specie

- Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro-tempore,
c.f. 80185250588, Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM) domiciliato *ex lege* in Roma presso l'Avvocatura dello Stato,
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

- Ufficio Scolastico Provinciale di Bergamo Via Pradello, 12, 24121 Bergamo (BG) **uspbgb@postacert.istruzione.it** domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato di Milano **ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it**

- Ufficio Scolastico Provinciale di Palermo Via S. Lorenzo, 312/G, 90146 Palermo PA **usppa@postacert.istruzione.it** domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato di Palermo **ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it**

Sul punto, si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltre modo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo Consiglio di Stato 19/2/1990, n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di



diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U.

Che al contrario, il sito istituzionale dei Ministero, sede locale, è invece costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti.

Che pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano.

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

FA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso:

a) quanto al MIUR convenuto: mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di competenza;

b) quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito dell'amministrazione resistente e in via alternativa o cumulativa a:

- **Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro-tempore**, c.f. 80185250588, Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM) domiciliato *ex lege* in Roma presso l'Avvocatura dello Stato, **ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it**

- **Ufficio Scolastico Provinciale di Bergamo** Via Pradello, 12, 24121 Bergamo (BG) **uspbg@postacert.istruzione.it** domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato di Milano **ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it**

- **Ufficio Scolastico Provinciale di Palermo** Via S. Lorenzo, 312/G,



90146 Palermo PA usppa@postacert.istruzione.it domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato di Palermo ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it

Stante l'indisponibilità del Ministero a comunicare i nominativi ed i relativi indirizzi di residenza dei soggetti controinteressati;

stante l'impossibilità oggettiva di procedere con la notifica nei confronti dei controinteressati e visto il numero elevato di soggetti controinteressati, chiede con la presente istanza, sussistendone i presupposti indicati all'art. 151 c.p.c., di essere autorizzati, ai sensi della predetta norma, alla notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a tutti i potenziali controinteressati tramite pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito internetdedicato del MIUR e/o degli uffici scolastici regionali e provinciali, stante la impossibilità materiale di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati in graduatoria.

Sul punto si precisa che la scrivente difesa ha provveduto a richiedere formalmente al Ministero dell'Istruzione a mezzo posta elettronica certificata i dati anagrafici e i dati della residenza relativi ai controinteressati al fine di provvedere alla notifica del ricorso giudiziale.

Con osservanza,

Isola del Liri, 30/08/2021

Avv. Antonio Rosario Bongarzone

Avv. Paolo Zinzi



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Istanza cautelare ex art. 700 c.p.c. in corso di causa

SANSONE SALVATORE, c.f. SNSSVT70H14G273X

rappresentato e difeso come in atti

c.

Ministero dell'Istruzione e articolazioni territoriali

FATTO

Con ricorso *ex art. 414 c.p.c.* parte ricorrente ha adito il Tribunale di TERMINI IMERESE chiedendo l'accertamento del valore abilitante del titolo di laurea unitamente ai 24 Cfu in materie psico-antropo-pedagogiche ed il conseguenziale inserimento nelle graduatorie riservate ai docenti abilitati all'insegnamento.

Parte ricorrente non può attendere il tempo necessario l'espletamento del giudizio in via ordinaria perché ne riceverebbe grave ed irreparabile pregiudizio anche in ragione della assolutamente precaria condizione economica della stessa dimostrata anche dal beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

L'istanza è fondata sia sotto il profilo del fumus che del periculum in mora

In punto di fumus

il ricorrente si riporta integralmente alle deduzioni di diritto già esposte nel ricorso introduttivo.

Alle argomentazioni illustrate, che qui devono per



intendersi integralmente richiamate e trascritte possono aggiungersi gli ulteriori elementi di valutazione costituiti dalle decisioni medio tempore emesse con cui domande similari sono state accolte nel merito.

Si allega copiosa giurisprudenza (anche di questo Tribunale) attinente al riconoscimento del valore abilitante della laurea unitamente ai 24 Cfu nonché la decisione della Corte di Appello di Ancona su analoga vicenda.

Con la precisazione che le decisioni vengono richiamate al solo fine di sottolineare la concretezza della domanda attorea e sostenere le ragioni quanto meno sotto il profilo del fumus della domanda cautelare.

Il *periculum in mora*.

L'attesa dell'esito del giudizio pregiudica irreparabilmente il diritto di parte ricorrente per le ragioni che seguono.

In via preliminare:

Parte ricorrente **sta perdendo, irrimediabilmente, la possibilità di ottenere il conferimento di incarico a tempo determinato.**

L'irreparabilità del giudizio consiste, non solo sotto l'aspetto patrimoniale ma anche a causa dell'oggettiva impossibilità di accedere ai ruoli venendosi a creare una irreparabile conseguenza anche in ordine alla crescita professionale e l'acquisizione di punteggi e anzianità di servizio.

Ed invero, i decreti ministeriali attualmente in vigore non



consentono a parte istante di prendere servizio in ragione del collocamento, con pochi punti, nella seconda fascia delle GPS riservata a docenti non abilitati.

Il mancato inserimento di parte istanza nelle graduatorie di prima fascia, oggetto del presente ricorso, determina la assoluta impossibilità per parte ricorrente di prendere servizio quale docente.

La vigenza delle graduatorie per gli a.s. 2020/2021 e 2021/2022 determina l'irreparabilità del pregiudizio non solo per l'anno scolastico in corso ma anche per il successivo.

Dunque, parte ricorrente, ha interesse ad ottenere giudizialmente l'accertamento del valore abilitante del titolo.

Ed invero,

- le graduatorie di circolo e di istituto per la seconda fascia non includono parte ricorrente;

- le graduatoria di prima fascia GPS non includono parte ricorrente;

- il Ministero dell'Istruzione, ha stipulato e stipulerà contratti a tempo determinato per il conferimento di incarichi di supplenza attribuendo la docenza prioritariamente ai docenti inseriti in prima fascia GPS e, solo all'esito del totale scorrimento delle graduatorie di prima fascia, provvederà alla chiamata dei docenti di seconda fascia GPS.

Nel caso di specie, la mancata inclusione nella prima fascia delle GPS, pregiudica in maniera grave ed irreparabile ogni possibilità di conferimento di incarico.

Vi è un ulteriore profilo di urgenza.



Durante il tempo necessario per l'espletamento del giudizio in via ordinaria il Miur stipulerà contratti individuali di lavoro con coloro che oggi sono inseriti in seconda fascia.

Per il ricorrente sarebbe **definitivamente ed irreparabilmente perduta l'occasione di ottenere per l'anno scolastico 2020/2021 il conferimento di incarichi di supplenza per le classi di concorso in possesso.**

Inoltre, il Miur non potrebbe poi risolvere i contratti a tempo indeterminato eventualmente consolidatisi con coloro che sono inseriti in prima fascia GPS.

Il servizio non prestato genera un danno in termini di crescita professionale e di punteggio acquisito per il quale non è ipotizzabile un risarcimento per equivalente.

Il mancato inserimento di parte ricorrente nella seconda fascia delle graduatorie di istituto pregiudica in maniera irreparabile la **professionalità del docente.**

L'istante vedrebbe irrimediabilmente perduta l'occasione di crescita professionale.

Perderebbe inoltre la possibilità di acquisire punteggio utile per lo scorrimento delle graduatorie e anni di servizio utili anche ai fini della partecipazione ai prossimi concorsi per il reclutamento dei docenti banditi ai sensi degli artt. 5 e 17 del D.Lgs. 59/2017.

Tali concorsi prevedono l'espletamento di tre anni di servizio per la partecipazione alla fase transitorie della procedura di reclutamento.

Ed invero, l'art. 1, comma 497 della l. 27.12.2019 n. 160



(cd. Milleproroghe), stabilisce che entro il 31 marzo 2020 (termine poi modificato dalla l. 28.02.2020, n. 160 all'art. 1 quater) il Ministero dell'Istruzione debba procedere con l'emanazione di bandi di concorso per il reclutamento di docenti a tempo indeterminato.

Ai sensi dell'art. 5 e 17 D.Lgs 59/2017 e dell'art. 1 co. 497 l. 160/2019, sarà bandita, una procedura concorsuale per il conferimento di contratto a tempo indeterminato di coloro che sono in possesso di titolo di abilitazione all'insegnamento ovvero dei 36 mesi di servizio.

Parte ricorrente ha pertanto interesse ad ottenere un provvedimento che riconosca il valore abilitante del titolo in proprio possesso anche ai fini della partecipazione al concorso straordinario di cui sopra.

Si insiste per l'accoglimento dell'istanza.

Tanto premesso in fatto e ritenuto in diritto parte ricorrente come sopra rappresentata e difesa

chiede

che nelle more del Giudizio ordinario, il Giudice adito voglia ordinare al MIUR di inserire con riserva, l'istante nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto e di circolo per le classi di concorso di riferimento con il punteggio di cui è già in possesso o adottare ogni provvedimento cautelare necessario ed indispensabile a tutelarne il buon diritto tempo necessario all'espletamento del giudizio ordinario.

Si deposita:

b) Giurisprudenza 24 cfu.

Con osservanza



Isola del Liri, li 30/08/2021

Avv. Antonio Rosario Bongarzone

Avv. Paolo Zinzi

